

Legge 11/06/1971 n. 426

Articolo 1 - Istituzione del registro.

Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il registro degli esercenti il commercio all'ingrosso, il commercio al minuto, nelle varie forme in uso, e l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande disciplinata nel capo II del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635. Agli effetti della presente legge, esercita:

- 1) l'attività di commercio all'ingrosso, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende o ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
- 2) l'attività di commercio al minuto, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa, o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
- 3) l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, chiunque professionalmente somministra, in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione, alimenti o bevande al pubblico.

Le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato in cui sono state acquistate, sia, dopo essere state sottoposte alle eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente praticati.

E' vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attività di commercio all'ingrosso e al minuto.

Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti: macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato; materiale elettrico; colori e vernici, carte da parati; ferramenta ed utensileria; articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici; articoli per riscaldamento; strumenti scientifici e di misura; macchine per ufficio; auto-motocicli e relativi accessori e parti di ricambio; combustibili; materiali per edilizia; legnami (1).

Le aziende che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dell'autorizzazione per la vendita al minuto ed esercitano nello stesso punto di vendita anche quella all'ingrosso di prodotti appartenenti alla medesima tabella merceologica, diversi da quelli sopra elencati, potranno continuare ad esercitare la duplice attività alla condizione che attuino una netta separazione dei locali destinati alle distinte attività di dettaglio e ingrosso. In tale caso i locali destinati alla vendita al dettaglio debbono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) avere accesso diretto da area pubblica o privata qualora trattasi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in quest'ultimo caso dovranno avere finestre od altre luci o insegne visibili da area pubblica;
- b) essere divisi dai locali destinati al commercio all'ingrosso mediante pareti stabili, anche se dotati di porte di comunicazione interna non accessibili al pubblico (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 1, l. 5 luglio 1975, n. 320.

Articolo 2 - Iscrizione nel registro.

Devono essere iscritti nel registro coloro che intendono esercitare una delle attività previste dall'articolo 1 sotto qualsiasi forma anche a carattere saltuario e provvisorio, nonché:

- 1) gli industriali, qualora intendano esercitare la vendita al pubblico, al minuto, di merci anche se di loro produzione;
- 2) gli artigiani, ad eccezione di quelli che iscritti all'albo di cui alla L. 25 luglio 1956, n. 860, esercitano nel luogo di produzione la vendita al pubblico dei soli oggetti di loro produzione;
- 3) i produttori agricoli, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Le cooperative di consumo e loro consorzi, iscritte nel registro prefettizio o nello schedario generale di cui al D.Lgs. 14 dicembre 1947, n. 1577, nonché tutte le associazioni volontarie a carattere culturale, ricreativo e sportivo in possesso di licenza di pubblica sicurezza per la somministrazione di bevande e alcoolici che esercitano o intendono esercitare le attività previste dall'articolo 1, sono iscritte d'ufficio, nel registro di cui all'articolo stesso. L'iscrizione ha validità per tutto il territorio della Repubblica e può essere chiesta per più tipi di attività commerciali.

Essa legittima all'esercizio del tipo di attività per la quale è stata disposta, salva la osservanza delle altre disposizioni di legge.

L'iscrizione nel registro per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento. Il registro specificherà accanto al nome degli abilitati all'esercizio del commercio il settore e le specializzazioni merceologiche per i quali è stata presentata la domanda di cui all'articolo 4.